



Città di Castelvetrano

Ordinanza n. 08 del 18/06/ 2019

OGGETTO: Ordinanza e disposizioni alle attività commerciali e non, operanti sul territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto dell'uso e della conseguente commercializzazione degli shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene. Divieto di uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili.

IL SINDACO

Premesso che:

- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo generale, di porre in essere ogni azione idonea a ridurre la quantità di rifiuti e devono, altresì, valorizzare lo studio e le buone pratiche per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;
- in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo, in modo sensibile, la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle c.d. "discariche". in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni e quindi per i singoli cittadini;
- l'Italia ha il primato nel consumo di acqua in bottiglie di plastica, ma questa "comodità" ha un prezzo altissimo: la compromissione dell'ambiente in un modo che sta diventando irreparabile. Che la plastica offra dei vantaggi è indubbio ed è evidente se si considera, ad esempio, la facilità con cui è possibile effettuare il trasporto. Ma il prezzo da pagare è troppo alto per l'ambiente. In poco più di quaranta anni la plastica ha avuto un impatto tale da mettere a repentaglio un ecosistema sviluppatosi in millenni: compromette la vita negli oceani, nelle montagne ed in tutto il nostro ecosistema;
- i dati che arrivano annualmente sono inquietanti perché parlano di una produzione annuale a livello mondiale di 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate finiscono nell'oceano. Tutto questo è una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo, la pesca, l'acquicoltura;
- il 16 Gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la "Strategia Europea per la plastica" al fine di rendere riciclabile tutti gli imballaggi di plastica nell'UE entro il 2030 affrontare la questione delle microplastiche e frenare il consumo di plastica monouso;
- dal 1° Gennaio 2019 in Italia sarà vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie in plastica e dal Gennaio 2020 sarà inoltre vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che contengono microplastiche.

Considerato che:

- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa nonché i bicchieri e i contenitori di bevande in plastica utilizzati nei locali dedicati alla ristorazione producono gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;
- i bastoncini cotonati per le orecchie, comunemente definiti “Cotton Fioc” aventi il bastoncino realizzato in materiale plastico, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani, venendo poi scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l’inclusione di sostanze tossiche nella catena alimentare. Con le loro dimensioni ridotte rendono praticamente impossibile l’ipotesi di recuperarli una volta dispersi sulle spiagge o in mare;
- l’Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN 13432:200/AC:2005) la quale prevede che dal 2010 tutti i sacchetti di polietilene vengano sostituiti con quelli in materiali biodegradabili, prevedendo, tra l’altro, specifiche direttive aderenti alla “strategia europea della plastica” al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell’Unione dell’uso delle stoviglie in plastica monouso quali piatti, bicchieri, posate, cannuce, mescolatori di bevande monouso, stecche per palloncini, cotton fioc non biodegradabili, quali precipuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi, fiumi e del territorio;
- con l’art. 9-bis del D.L. n°91/2017, come convertito in legge dall’art. 1 della legge n°123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- l’utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l’impatto ambientale dei sacchetti monouso: si ridurrebbero le emissioni di CO2 (produzione) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto alla riduzione dell’abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio di questo Comune;

Dato atto che questa Amministrazione Comunale si vuole impegnare a rendere il Comune di Castelvetro, “Comune Plastic Free”, ossia libero dalla plastica, perché consapevoli che le istituzioni devono essere le prime a dare il buon esempio.

Richiamato/a:

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°4/RIF del 07.06.2018 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, tra l’altro, dispone specifiche misure per l’incrementare sensibilmente la raccolta differenziata in tutto il territorio della Regione Siciliana;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°6/RIF del 10.08.2018 avente per oggetto: *“Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Sicilia nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Ordinanza n°04/RIF del 07.06.2018 – Disposizione per l’incremento della Raccolta differenziata-Integrazioni. Misure urgenti e straordinarie per gli impianti di recupero e trattamento”*;
- il Piano ARO, coincidente con il territorio del Comune di Castelvetro, relativo alla gestione integrata dei rifiuti, è stato approvato con DDG n.1996 del 27/11/2014 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed è stata attivata la procedura di gara per l’affidamento del servizio quinquennale, a seguito dell’approvazione del capitolato d’oneri e del quadro economico di spesa, con deliberazione n.28 del 06/7/2016, da parte Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;

Preso Atto che questa Amministrazione Comunale si è prefissata il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ridurre la produzione di rifiuti non differenziabili, in tutto il territorio Comunale nonché nelle borgate di mare, ove la popolazione dimorante, durante il periodo estivo, ha un sensibile incremento;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili, quali le bio plastiche;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

Considerato che tutti i cittadini devono fare la loro parte nella tutela del territorio poiché l'eccessiva produzione di plastica è causa dei cambiamenti climatici.

Considerato che:

- è opportuno e necessario assumere con opportuna urgenza le misure volte, in un primo momento alla riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica quali sacchetti da asporto, bicchieri (di qualsiasi dimensione), piatti, posate, cannuce, mescolatori di bevande monouso, bastoncini per palloncini e cotton fioc non biodegradabili, di qualsiasi materiale essi siano, fino a giungere alla completa eliminazione di esso, disciplinando con la presente le modalità di asporto di cibi, alimentari, beni e merci di vario genere sull'intero territorio di questo Comune;
- le misure ritenute idonee in tale direzione sono da individuarsi nel disporre in tutto il territorio comunale, comprese le spiagge tutta la fascia costiera, il divieto progressivo dell'utilizzo e della vendita dei prodotti appartenenti alle predette categorie merceologiche.

ORDINA

al fine di promuovere e di soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale e sulla base dei criteri di riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, di osservare e di rispettare quanto di seguito riportato:

1. gli esercenti sul territorio comunale, le attività comunali, artigianali e di somministrazione/alimenti/bevande, a decorrere dal 01.09.2019 non potranno distribuire ai clienti sacchetti da asporto monouso in materiale non biodegradabile;
2. i titolari che esercitano sul territorio comunale le attività della ristorazione, quali bar, ristoranti, pizzerie, paninerie, takeaway, rosticcerie, friggitorie e attività similari aventi quali finalità la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi gli stabilimenti balneari e i chioschi), a decorrere dal 01.09.2019 potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannuce, mescolatori di bevande monouso in materiale biodegradabile e comportabile;
3. agli esercizi per i generi alimentari, quali supermercati, botteghe di vicinato, salumerie ecc. ed ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla vendita di stoviglie per alimentari e cotton fioc, a decorrere dal 01.09.2019, data di entrata in vigore ed efficacia della presente Ordinanza su questo punto, è fatto esplicito divieto di vendita di qualsiasi materiale monouso in plastica ed altro materiale biodegradabili quali piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannuce, posate, cotton fioc non biodegradabili, mescolatori di bevande. A decorrere da tale data sarà consentita la vendita nei propri banchi alla clientela esclusivamente di stoviglie e materiale biodegradabile.
4. i commercianti, i privati, le associazioni, gli Enti in occasioni di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e comportabile;
5. i cittadini residenti in questo Comune, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dovranno dotare ed utilizzare sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile e comportabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;
6. coloro che, alla data di efficacia della presente, acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione, alimenti e bevande ubicati sul territorio di questo Comune, hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto a casa dei prodotti acquistati esclusivamente sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile e comportabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;
7. a tutti i visitatori di questo Comune è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente posate, bicchieri, piatti, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e comportabile;

DISPONE

Della presente Ordinanza sarà data pubblicità agli operatori commerciali mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del sito Istituzionale dell'Ente, gli esercenti le attività commerciali potranno ritirare copia della presente Ordinanza Sindacale presso gli Uffici di Segreteria, della Polizia Municipale e dell'Ufficio Messaggio di questo Ente.

Viene, altresì, inviata alle Associazioni di categoria e alla stampa locale, affinché si possa divulgare la presente Ordinanza a tutta la Cittadinanza.

AVVERTE

1. che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), secondo la gravità del fatto, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000 come introdotto dall'art.6 della Legge n°3/2003;
2. i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art.16 della legge 689/1981 e ss.mm.ii.
3. che qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra per più di due volte nella violazione della presente Ordinanza nell'arco di sei mesi, si procederà, oltre ad irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell'attività commerciale di vendita per almeno giorni sette:

DISPONE

- che l'attuazione di quanto disposto dalla presente Ordinanza è demandata:
- a) che alle spese si faccia fronte con i fondi inseriti nei pertinenti codici di bilancio dedicati al servizio di raccolta e smaltimento R.D.
 - b) al Responsabile della IX Direzione "Servizi Ambientali" ed al Responsabile della XII Direzione "Polizia Municipale" per provvedere nell'ambito delle rispettive competenze, ad eseguire la presente ordinanza e, comunque, si conferisce mandato a tutti gli uffici competenti di assumere gli atti necessari e consequenziali al presente atto;
 - c) al soggetto privato affidatario pro-tempore dell'esecuzione del servizio della gestione integrata dei rifiuti per come disciplinato dalla presente Ordinanza, la ditta Dusty S.r.l.;
 - che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line e verrà applicato dalla data del 01.09.2019;
 - che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa;
 - che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città;
 - che copia del presente provvedimento sia affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line, nonché sia data pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
 - che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
- ✓ Al Presidente della Regione Siciliana;
(presidente@cermail.regione.sicilia.it)
 - ✓ Al Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti;
(dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)
 - ✓ Al Prefetto di Trapani;
(protocollo.preftp@pec.interno.it)

- ✓ Al Commissario Libero Consorzio Comunale di Trapani
(provincia.trapani@cert.prontotp.net)
- ✓ Alla S.R.R. Trapani Provincia Sud;
(srrtrapanisud@pec.it)
- ✓ All'ASP di Trapani
(direzione.generale@pec.asptrapani.it)
- ✓ All'ARPA di Trapani
(arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it)
- ✓ Al Questore di Trapani
(gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it)
- ✓ Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani
(ttp30336@pec.carabinieri.it)
- ✓ Al Responsabile XII Direzione "Polizia Municipale"
(vbucca@pec.comune.castelvetrano.tp.it)
- ✓ Alla ditta Dusty s.r.l. - gestore pro-tempore del servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti
(dusty@pec.dusty.it)

INFORMA

che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell' art. 13 della Legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

AVVERTE

che norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

DIFFIDA

Chiunque da porre in essere atti e o comportamenti in violazione della presente ordinanza, per l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile F.F. IX Direzione "Servizi Ambientali"

F.to Geom. Alessandro Graziano

IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano